



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0062/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3667/1114pf25-26/GC/PG/ep del 12 agosto 2026, depositato il 13 agosto 2026, nei confronti del sig. Stefano Cirulli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 3667/1114pf25-26/GC/PG/ep del 12 agosto 2026, depositato il 13 agosto 2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Stefano Cirulli, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 2, per rispondere:

“della violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I, II e VI capoverso e 6.1, I e V capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5 – Pol. Nazareth, disputatasi il 22.3.2026, valevole per il Campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, girone D, nel corso della quale aveva svolto le funzioni di arbitro, posto in essere comportamenti gravemente inopportuni e lesivi dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Segnatamente, lo stesso:

– nel corso della gara si rivolgeva a tre calciatori della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5, rammentando con atteggiamento intimidatorio di aver assunto nei loro confronti, nel corso di una precedente gara, un provvedimento di espulsione;

– nel corso del secondo tempo di gioco si rivolgeva a uno spettatore, posto all'esterno del recinto di gioco, con la seguente espressione: “So dove abiti”;

– al 25° minuto del secondo tempo di gioco, nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dell'allenatore della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5, si rivolgeva a quest'ultimo con modalità non conformi al ruolo svolto e alla funzione rivestita, gesticolando in maniera inappropriata (anche nei confronti degli altri soggetti occupanti la panchina della predetta società) e, utilizzando un tono di voce inopportuno e sconsigliato, proferiva ripetutamente all'indirizzo del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione la seguente espressione: “Vada via!”;

– dopo il termine della gara, mentre si trovava all'interno del proprio spogliatoio, pronunciava con tono di voce elevato, in modo tale da essere udito chiaramente dai soggetti che si trovavano in prossimità dello spogliatoio, la seguente frase: “Che cazzo gli insegnate ai ragazzi? Che gli insegnate? Il rispetto?”

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale, in data 2 aprile 2026, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio, relativa alle condotte poste in essere dal deferito arbitro effettivo, associato alla Sezione A.I.A. di Roma 2, in occasione della gara A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5 – Pol. Nazareth, disputatasi il 22 marzo 2026 e valevole per il Campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, girone D, organizzato dal Comitato Regionale Lazio della L.N.D. Alla segnalazione risultavano allegati tre filmati – della durata, rispettivamente, di ottantasei, trentacinque e quarantatré secondi – riferiti alle condotte poste in essere dal sig. Stefano Cirulli, nonché una relazione a firma del sig. Matteo Fabrizi, allenatore della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5.

Iscritto il procedimento al n. 1114pf25-26, la Procura Federale acquisiva agli atti, tra l'altro, i fogli di censimento delle due società per la stagione sportiva 2025-2026 (dai quali risulta che i calciatori scesi in campo sono nati negli anni 2011 e 2012, e avevano dunque tredici-quattordici anni di età), il referto arbitrale completo di distinte di gara ed il Comunicato Ufficiale n. 214 del 25 marzo 2026 del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. Procedeva, altresì, in data 26 e 27 maggio 2026, all'audizione, quali



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

persone informate sui fatti, del sig. S.P. (calciatore della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5), del sig. Marco Carloni (dirigente della medesima società), del sig. Giancarlo Giovannetti (allenatore della Polisportiva Nazareth) e del sig. Luciano Giovannetti (dirigente della medesima società), nonché, quale persona sottoposta ad indagini, del sig. Matteo Fabrizi, allenatore della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5. In data 3 giugno 2026 era infine sentito, quale persona sottoposta a indagini, lo stesso deferito, il quale, dopo aver preso visione dei tre filmati acquisiti agli atti, ammetteva che il proprio comportamento non era stato adeguato al contesto di una gara del settore giovanile Under 15.

Esaurita l'attività istruttoria, in data 7 luglio 2026 la Procura Federale notificava al sig. Stefano Cirulli la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. 458/1114pf25-26/GC/PG/ep), correttamente ricevuta in pari data, contestando i comportamenti sopra descritti ai sensi dell'art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva. Il soggetto avvisato non trasmetteva memorie difensive, né richiedeva di essere sentito, né proponeva accordo ai sensi dell'art. 126 C.G.S.

Con l'atto di deferimento sopra indicato, la Procura Federale esercitava, ai sensi dell'art. 125 C.G.S., l'azione disciplinare nei confronti del sig. Stefano Cirulli. Ritualmente notificati il deferimento e l'avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 17 settembre 2026, il deferito non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 17 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, era presente l'Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per il deferito.

L'Avv. Bandoni si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione, nei confronti del sig. Cirulli, della sanzione complessiva di mesi 4 (quattro) di sospensione.

La decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Occorre premettere un sintetico inquadramento del quadro normativo di riferimento. L'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri impone agli arbitri di svolgere le proprie funzioni *“con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio”*, nonché di comportarsi, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, *“con trasparenza, correttezza e probità”*; il successivo comma 3, lett. a) e c), impone altresì di osservare, oltre al Regolamento, il codice etico e di comportamento dell'Associazione, nonché di improntare il proprio comportamento, *“anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale”*.

Tali doveri sono ulteriormente specificati dal Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, il quale, all'art. 5 (Principi generali), stabilisce che *“nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale”*, e all'art. 6.1 (Comportamenti – Principi) prevede che il comportamento dell'Associato *“deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l'affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà”*, soggiungendo che *“non devono essere mai usate espressioni offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri”*.

La ratio di tali disposizioni risiede nel rilievo istituzionale che l'ordinamento federale riconosce alla figura del direttore di gara, chiamato a garantire il regolare e leale svolgimento della competizione anche attraverso l'esemplarità della propria condotta. Esigenza ancor più significativa quando l'arbitro è chiamato a dirigere una gara del settore giovanile, nella quale, come nel caso di specie, i tesserati in campo sono minorenni di tredici-quattordici anni di età, nei confronti dei quali l'ordinamento sportivo richiede, da parte di tutti gli attori della gara e, a maggior ragione, da parte dell'ufficiale di gara, un supplemento di responsabilità educativa. Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dimostrano la fondatezza di tutti gli addebiti contestati.

Quanto al primo episodio – l'essersi il deferito rivolto, nel corso della gara, a tre calciatori della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5 rammentando loro, con atteggiamento intimidatorio, il provvedimento di espulsione già adottato nei loro confronti in una precedente gara – la circostanza risulta riferita in termini sostanzialmente sovrapponibili sia dal calciatore S.P. sia dall'allenatore Matteo Fabrizi. Il solo diniego reso dal sig. Stefano Cirulli in sede di audizione non è idoneo a superare tale convergenza dichiarativa.

Quanto al secondo episodio, l'espressione *“So dove abiti”*, rivolta nel corso del secondo tempo a uno spettatore posto all'esterno del recinto di gioco, essa è confermata, con dettagli sostanzialmente coincidenti, non soltanto dai tesserati della società A.S.D. Don Bosco Cinecittà C5 (Fabrizi e Carloni), ma anche dai tesserati della Polisportiva Nazareth (Giancarlo e Luciano Giovannetti), soggetti terzi rispetto alla vicenda e privi di un interesse diretto a corroborare la posizione della squadra avversaria. Il generico diniego reso dal deferito (*“Nego di aver pronunciato tali frasi”*) non supera, anche in questo caso, il quadro probatorio acquisito.

Quanto al terzo episodio – le modalità non conformi al ruolo tenute nell'adottare, al 25' del secondo tempo, il provvedimento di espulsione nei confronti dell'allenatore Fabrizi, con gesticolazione inappropriata e reiterata intimidazione *“Vada via!”* pronunciata con tono di voce inopportuno, intimidatorio e sconvolgente – esso trova riscontro, oltre che nelle dichiarazioni già richiamate e in due video depositati dalla Procura Federale, anche nello stesso referto arbitrale, ove il deferito dà atto dell'espulsione e della



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

successiva, concitata reazione del sig. Matteo Fabrizi, nonché nella circostanza, ammessa dallo stesso Stefano Cirulli in sede di audizione, di essersi “*spaventato*” per la reazione dell’allenatore: elemento che conferma l’elevato grado di tensione e di alterazione con cui il provvedimento fu adottato e gestito.

Quanto, infine, al quarto episodio – la frase pronunciata a voce alta all’interno del proprio spogliatoio al termine della gara, udibile dai soggetti che si trovavano in prossimità – tra l’altro documentata dalla ripresa video acquisita agli atti, specificamente richiamata sul punto dai testi Fabrizi e Carloni, e non risulta smentito dal deferito, il quale, pur senza ricordare testualmente la frase contestata, ha ammesso di essersi “*agitato*” e di aver “*urlato anche negli spogliatoi*”. L’autenticità della documentazione video non è mai stata posta in discussione nel corso dell’istruttoria, sicché essa costituisce, ai sensi degli artt. 58 e 61 C.G.S., mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

Non vale, del resto, a scriminare la condotta la circostanza, pure riferita dal deferito, di aver subito, nel corso della gara, provocazioni e insulti da parte di alcuni spettatori e dell’allenatore avversario. Se pure tale circostanza può trovare un riscontro (lo stesso referto arbitrale reca menzione dell’episodio che condusse all’espulsione dell’allenatore Fabrizi), essa non è idonea a giustificare né ad attenuare, sul piano della sussistenza dell’illecito, la reazione del direttore di gara, sul quale grava, in ragione della peculiarità del ruolo ricoperto, un dovere di autocontrollo che si atteggia in termini particolarmente stringenti proprio nelle situazioni di maggiore criticità: diversamente opinando, si finirebbe per legittimare l’arbitro a derogare ai principi cui la sua condotta deve essere improntata ogni qual volta si trovi ad affrontare una gara connotata da tensione, vanificando la stessa funzione di garanzia che l’ordinamento gli affida.

Deve, peraltro, darsi atto – quale elemento che rafforza ulteriormente il quadro istruttorio – che lo stesso sig. Cirulli, dopo aver preso visione dei filmati in sede di audizione, ha ammesso che il proprio comportamento non è stato adeguato al contesto di una gara del settore giovanile Under 15, così sostanzialmente riconoscendo, quantomeno sul piano oggettivo, la non conformità della propria condotta ai doveri di correttezza e misura che il ruolo arbitrale impone.

Sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, come contestata con l’atto di deferimento.

Per completezza, si deve dare dato atto che, all’esito della visione dei medesimi filmati, la Sezione A.I.A. di Roma 2 aveva autonomamente disposto, con nota del 26 marzo 2026, nei confronti del sig. Cirulli, una sospensione tecnica sino al 12 aprile 2026. Sospensione tecnica che rappresenta, all’evidenza, una misura di carattere associativo e tecnico, interna all’Associazione Italiana Arbitri e adottata al di fuori del procedimento disciplinare di competenza degli organi di giustizia federale. Conseguentemente tale misura non spiega alcun effetto preclusivo rispetto al presente giudizio, pur costituendo un ulteriore, autonomo elemento di riscontro dell’oggettiva inadeguatezza della condotta tenuta.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la condotta accertata riveste apprezzabile gravità, in quanto si è protratta per l’intero arco della gara, si è ulteriormente manifestata dopo il termine, ha coinvolto, con toni intimidatori, calciatori minorenni e si è consumata in un contesto – quello di un campionato giovanile Under 15 – nel quale l’ordinamento sportivo richiede all’ufficiale di gara un supplemento di equilibrio ed esemplarità, in ragione della funzione formativa che l’attività sportiva giovanile è chiamata a svolgere nei confronti dei più giovani.

Alla luce di tali elementi e in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale in sede di discussione, il Tribunale ritiene congrua l’irrogazione, nei confronti del sig. Stefano Cirulli, della sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Stefano Cirulli la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

IL RELATORE
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 28 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai